



**COMUNE DI BEINASCO**  
**Città Metropolitana di Torino**

---

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)  
tel. 01139891 – fax 0113989382  
P.E.C.: [protocollo@comune.beinasco.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.beinasco.legalmail.it)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 333 del 18 giugno 2024**

**POLIZIA LOCALE**

**SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

---

**OGGETTO: Servizio di vigilanza notturna delle proprietà dell'Ente per l'anno 2024. Affidamento a Sicuritalia Ivri Spa. Impegno spesa. CIG b2182D39E2.**

---

---

## IL FUNZIONARIO

Premesso che con deliberazione n. 68 del 03.06.2024 la Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo per l'attivazione di un servizio di sorveglianza notturna del territorio comunale durante il periodo estivo, con particolare riferimento al patrimonio pubblico, avvalendosi a tal fine di una società privata con comprovata esperienza nel settore della sorveglianza, a fronte di diversi episodi di vandalismo e disturbo della quiete pubblica verificatisi negli ultimi mesi, soprattutto in orario notturno, in diverse strutture pubbliche ubicate sul territorio cittadino;

Considerato:

- che il perdurare di episodi di vandalismo contro il patrimonio pubblico e il persistere di allarme sociale dettato da fenomeni di teppismo in genere suggeriscono di adottare con urgenza misure in grado di infondere nella cittadinanza il senso della sicurezza, ma anche di dissuadere il compimento di atti inqualificabili;
- che a tale scopo si ritiene idonea, secondo quanto indicato nella deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, l'attivazione di un servizio di sorveglianza notturna a tutela del patrimonio comunale;
- che questo Ente si è avvalso già lo scorso anno, a titolo sperimentale, di un servizio di vigilanza del territorio in ore notturne con risultati positivi;
- che il ricorso ad una società privata risulta necessario in quanto gli episodi sopra richiamati si verificano durante le ore notturne, in cui non è in servizio il personale della Polizia Locale.

Preso atto che:

- la ditta SICURITALIA IVRI S.p.A., con sede legale a Como, in via Belvedere 2/a - C.F./P.I. 07897711003, ha presentato, in data 09/05/2024, una proposta economica per la fornitura di un servizio di vigilanza notturna, ad un canone mensile di Euro 600,00= più I.V.A al 22% pari ad Euro 132,00= per un totale complessivo di Euro 732,00=.
- tale offerta prevede un servizio della durata di mesi cinque nel periodo estivo, con la seguente tipologia di servizio:
  - a) in orario diurno, per l'apertura dei parchi, prevista in una fascia oraria tra le ore 07:00 e le ore 09:00;
  - b) in orario notturno per la chiusura dei medesimi, prevista in una fascia oraria tra le ore 19:00 e le ore 23:00;
  - c) un servizio ispettivo notturno previsto nella fascia oraria tra le ore 22:00 e le ore 06:00 (con due passaggi casuali), presso le strutture pubbliche indicate dall'Ente e precisamente:
    - Via delle Lose (Fornaci)
    - Piazza Kennedy (Borgaretto)
    - Via Orbassano (Borgaretto)
    - Via Principe Amedeo angolo Via Fornasio - Tettoia (Beinasco)
    - Piazza Alfieri – parco passerella Albano Zuin (Beinasco)

- per dare maggiore visibilità al servizio di vigilanza, durante il giro di ispezione la vedetta dovrà tenere il lampeggiante arancione acceso sul veicolo di servizio;
- i passaggi saranno autocertificati dalla ditta affidataria ed eventualmente verificati dalla Polizia Locale;
- la ditta SICURITALIA IVRI S.p.A. opera nel settore della sicurezza da oltre cinquant'anni e vanta, pertanto, la comprovata esperienza richiesta anche con le amministrazioni territoriali;
- l'offerta appare economicamente congrua con i servizi offerti.

Appurato che:

- l'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'*affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- l'Allegato I.1 al D.lgs. n.36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;*
- ai sensi dell'articolo 58 del D.lgs. n. 36/2023, l'appalto, dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'articolo 1 del D.lgs.n.36/2023;
- in tema di imposta di bollosi rende applicabile quanto disposto dell'articolo 18, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023 che rinvia alla tabella contenuta nell'allegato I.4;
- l'affidamento in oggetto non risulta fra quelli indicati nell'articolo 1 "Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie", comma 1, del D.P.C.M. 24.12.2015 e non vi è quindi l'obbligo di aderire a convenzioni Consip o altro soggetto aggregatore.

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, del D.lgs.n. 36/2023, *nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;*
- con riferimento a quanto disposto dall'articolo 53, comma 4, del D.lgs.n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

Ritenuto pertanto opportuno affidare ai sensi della normativa sopra richiamata il servizio di vigilanza alle proprietà dell'Ente alla ditta SICURITALIA IVRI S.p.A., impegnando il relativo onere di complessivi Euro 2.928,00= ad apposite voci del bilancio 2024, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Visti:

- il D.U.R.C. regolare di SICURITALIA IVRI S.p.A. protocollo INAIL\_43891759, emesso in data 28.5.2024 con scadenza di validità il 25.9.2024;
- la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, richiesta ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.36/2023.

Attestato che il Rup non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 29.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026.

Accertata, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Ritenuto, altresì, di procedere tramite la presente determinazione di decisione a contrarre, contenente gli elementi descritti all'articolo 17, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto della fornitura come sopra indicato.

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "T.U.E.L.", e nel rispetto dell'aggiornamento per il triennio 2022/2024 del Piano della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 29.4.2022, il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di beni e servizi di importo inferiore a Euro 140.000,00=.

Tutto ciò premesso e considerato:

### DETERMINA

- 1) di autorizzare l'attivazione di un servizio di vigilanza notturna a tutela del patrimonio comunale, per il periodo estivo, nei seguenti luoghi e beni comunali:
  - Via delle Lose (Fornaci)
  - Piazza Kennedy (Borgaretto)
  - Via Orbassano (Borgaretto)
  - Via Principe Amedeo angolo Via Fornasio - Tettoia (Beinasco)
  - Piazza Alfieri – parco passerella Albano Zuin (Beinasco)
- 2) di affidare direttamente, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, il servizio di vigilanza notturna alla ditta SICURITALIA IVRI S.p.A., con sede legale a Como, in via Belvedere 2/a - C.F./P.I. 07897711003, per un importo pari ad Euro 2.400,00=, oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 528,00= e così per complessivi **Euro 2.928,00= CIG B2182D39E2**;
- 3) di impegnare l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi **Euro 2.928,00=**, come di seguito indicato:

Obiettivo	Bilancio 2024
Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza" Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana" Meccanografico: 0302103 Obiettivo: 290.000.12 "Servizi di sorveglianza alle	<b>Euro 2.928,00=</b>

proprietà comunali” CIG B2182D39E2	
---------------------------------------	--

- 4) di stabilire che:
- 4.1 il pagamento per la fornitura affidata verrà effettuato su conto corrente a seguito di presentazione di regolare fattura, da emettersi esclusivamente in forma elettronica, utilizzando il Codice Univoco di Fatturazione **HHSEKD**;
  - 4.2 l'affidatario dovrà impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.8.2010, n. 136;
  - 4.3 l'affidatario dovrà dichiarare di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche e di Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010;
  - 4.4 l'affidatario dovrà assumersi l'obbligo di inserire nella fattura relativa alla fornitura del servizio il CIG B2182D39E2 in mancanza del quale il Comune di Beinasco non potrà procedere al pagamento, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, del Decreto Legge 24.4.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.6.2014, n. 89;
- 5) l'affidatario si obbliga a rispettare e far rispettare da eventuali propri dipendenti e collaboratori, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, le norme comportamentali contenute nel “Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Beinasco”, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente”, a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti;
- 6) l'affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti del Comune di Beinasco che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- 7) ai sensi dell'art. 6/bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, co. 9, lett. e) della L. n. 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

SF/lg  
Y:\PoliziaMunicipale\SERVIZIO DI VIGILANZA\Sicuritalia 2024\Det. affidamento.odt

**IL DIRIGENTE  
(FLORIO SERGIO)\***

\* Documento informatico firmato digitalmente in data 18 giugno 2024 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.